Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 9 ottobre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1962.

Trasferimento di debito dall'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana, in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, numero 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli Enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 14 gennaio 1957 e 1° aprile 1959 con i quali l'Ente economico della pastorizia e l'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie dell'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana è necessario trasferire il seguente debito in contestazione:

Impresa Aristide Marinucci S. A. in liquidazione — atto di citazione del 13 novembre 1959 - Tribunale di Roma — per ottenere il pagamento di crediti derivanti da costruzioni edilizie in Addis Abeba: L. 41.400.000;

Atteso che l'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana ha effettuato, ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento dell'importo preindicato su conto corrente infruttifero speciale acceso presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Il debito in contestazione dell'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana, in liquidazione, ammontante a L. 41.400.000 (lire quarantunomilioniquattrocentomila) è trasferito all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 22 maggio 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(5794)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1962.

Autorizzazione della manifestazione denominata « Mostra della Chiesa ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione della « Mostra della Chiesa »;

Decreta:

E' autorizzata la « Mostra della Chiesa », da tenersi in Roma dal 18 novembre al 9 dicembre 1962, con carattere nazionale.

Roma, addì 22 settembre 1962

Il Ministro: COLOMBO

(5793)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago Maggiore sita nel territorio del comune di Leggiuno Sangiano (Varese).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 novembre 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago Maggiore, sita nell'ambito del comune di Leggiuno Sangiano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si può

godere la magnifica visione del lago Maggiore, delle isole Borromee e della costa piemontese e sullo sfondo del monte Rosa, del monte Harone e dello Zeda;

Decreta:

La zona costiera del lago Maggiore, sita nel territorio del comune di Leggiuno Sangiano (Varese), così indicata nel senso della lunghezza: dal confine del comune di Laveno Mombello fino al confine di Monvalle; nel senso della larghezza: dalla sponda del lago Maggiore e dai seguenti mappali inclusi nel vincolo 25, 1742, 47, 46, 44, 36, 113, 110, 139, 153, 1686, 1685; la prima fascia di case dell'abitato di Reno che si affacciano sul lago, i mappali 835, 840, 292, 1784, 214, 213, 1251, 211, 210, 208, 24, 25, 20, 14, (pianoro di Quiquio) 26, 15, 16, 17, 156, 165, 168, 171, 823, 833, 212, 213, 972, 1153, 351, 839, 356, 357, 358, 360, 361, 757, 966, 758, 759, 1231, 769, 766, 493, 585, 497, 499, 503, 507, 687, 515, 775, 616, 776, 527, 776, 664, 745, 535, 894; l'agglomerato di Arolo dalla fascia del lago al crinale, mappali 197, 944, 847; la strada provinciale Laveno Ispra, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Leggiuno Sangiano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 settembre 1962

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Adunanza del 23 novembre 1957

Verbale n. 2

(Omissis).

Vincolo paesistico della zona rivierasca del lago Maggiore partendo dal Lido di Monvalle sino al dimite del comune di Germignaga.

LA COMMISSIONE

Constato che la zona in discussione riveste una notevole importanza paesistica in quanto offre l'ampia e magnifica visione del lago Maggiore, delle isole Borromee e della costa piemontese a cui fa sfondo il monte Rosa, il Mottarone e lo Zeda;

Osservato inoltre che, dal lago, la fascia costiera si presenta con aspetti assai varianti e pittoreschi poichè, a zone dirupate ne seguono altre abbastanza pianeggianti con caratteristiche costellazioni di borghi e di sparse ville circondate da bellissimi giardini;

Visto che completano tale pittoresco quadro la zona del Santuario di Santa Caterina del Sasso situata in altura e quella di Caldé dominata dalla celebre Rocca;

Visto che la zona in questione forma un quadro naturale di eccezionale bellezza panoramica ed offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la visuale sopra descritta;

Visto inoltre che il tutto forma un complesso di cose mobili che compongono un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale dato dalla spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Delibera:

All'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, nn. 3-4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla fascia costiera che va dal lido di Monvalle fino al limite del comune di Germignaga interessando i seguenti territori comunali: Monvalle, Leggiuno Sangiano, Laveno Mombello, Castelveccana, Porto Valtravaglia, Brezzo di Bedero e Germignaga.

Adunanza del 9 dicembre 1957

COMUNE DI LEGGIUNO SANGIANO

E' presente l'assessore del comune di Leggiuno Sangiano, in rappresentanza del sindaco, accompagnato dal geom. Roberto Costantini dell'Ufficio tecnico comunale.

LA COMMISSIONE

Delibera all'unanimità che sia sottoposto al vincolo di legge, art. 1, nn. 3-4 una fascia costiera che, partendo a nord dal confine di Laveno Mombello si estende a sud fino al comune di Monvalle e della profondità comprendente, nel tratto dal confine di Laveno Mombello all'abitato di Reno, una fascia fino a crinale delle colline; la prima fascia di case costituenti l'affacciarsi sul lago dell'abitato di Reno stesso, il pianoro di Quinchio e una fascia fino all'abitato di Arolo della profondità di metri 50, dal crinale, la prima fascia visibile dal lago delle case di Arolo, indi tra la provinciale ed il lago fino al confine con il comune di Monvalle.

Prot. 661

COMUNE DI LEGGIUNO SANGIANO

Referto di pubblicazione

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ininterrottamente per la durata di mesi tre, e cioè dal 1° aprile al 30 giugno 1960, senza che siano state presentate opposizioni.

Leggiuno, addì 1° luglio 1960

Il Sindaco

(5760)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1962.

Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1960, n. 17470 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Grosseto e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b)* sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b)* sono comprese le strade:

1) strada di Punta Ala: dalla strada delle Collacchie a Pian d'Alma verso Punta Ala - Km. 3,700;

2) strada di Rocchette: dalla strada delle Collacchie in Pian di Rocca al mare verso Rocchette - Km. 2,795;

3) strada di Prato della Contessa: dalla strada del monte Amiata in località Aiole alla strada provinciale della Faggia in località Prato della Contessa - Km. 7,500;

4) strada Campese: dal Golfo del Campese alla provinciale del Giglio presso il vecchio faro - Km. 3,980;

5) strada del Mare: da Spergolaia, Ponte dello Scoglietto, al mare - Km. 7,000;

6) strada di Albarese: dalla Strada statale Aurelia per Albarese, alla stazione di Albarese, Strada statale Aurelia - Km. 13,500;

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 11 aprile 1960, n. 17470;

Viste le richieste dell'Amministrazione provinciale di Grosseto in data 23 luglio 1962;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1962

Il Ministro: SULLO

(5762)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1962.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, numero 13424 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Latina e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa la strada di « Monte d'Argento » che, con inizio sulla Strada statale Appia in corrispondenza di Scauri, rappresenta il prolungamento della provinciale Ausente (km. 1.100);

che non è stata classificata provinciale con il citato decreto ministeriale 29 settembre 1960, n. 13424;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Latina;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada di « Monte d'Argento » che con inizio sulla Strada statale Appia, rappresenta il prolungamento della provinciale Ausente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1962

Il Ministro: SULLO

(5761)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1962, registro n. 55, foglio n. 174, è stato accolto, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, il ricorso straordinario prodotto dai signori Veschini Sante e Munzi Renzo, avverso la nomina del sig. Fagioli Orfeo, in qualità di bidello supplente presso la Scuola media di Marsciano.

(5795)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 102, l'Amministrazione comunale di Villarosa (Enna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 51.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5811)

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 90, l'Amministrazione comunale di Moio Alcantara (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5812)

Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 88, l'Amministrazione comunale di Savoca (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5813)

Autorizzazione al comune di Gualtieri Sicaminò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 89, l'Amministrazione comunale di Gualtieri Sicaminò (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5814)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 125-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 125-VA », della ditta Gorzalini Piero, con sede in Gallarate (Varese), via Magenta n. 12.

(5798)

Deformazione e smarrimento dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 115-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 115-FI », della ditta Sainati Armando, con sede in Firenze, via Cantagalli n. 31.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dell'altro marchio fornitole a suo tempo.

Si diffida l'eventuale detentore del marchio suddetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Firenze.

(5799)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Nuova Italsud, con sede in Bari.

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Nuova Italsud, con sede in Bari.

(5708)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1962, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 101, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario proposto dal dott. Fotia Francesco avverso il provvedimento con il quale il Consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro ha confermato, respingendo il ricorso dell'interessato, il giudizio di « distinto » attribuitogli per l'anno 1958 dal direttore dello Ufficio provinciale del tesoro di Reggio Calabria.

(5796)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620.92	620,97	620,98	620,98	620,90	625,85	620,98	620,90	620,91	620,95
$ Can.	576,71	576,70	577 —	576,85	576,10	576,60	576,75	576,65	576,60	576,60
Fr. Sv.	143,52	143,52	143,52	143,52	143,53	143,50	143,515	143,50	143,51	143,52
Kr. D.	89,71	89,72	89,73	89,71	89,68	89,70	89,7025	89,70	89,72	89,70
Kr. N.	86,84	86,85	86,88	86,86	86,85	86,84	86,85	86,80	86,85	86,85
Kr. Sv.	120,56	120,58	120,58	120,59	120,55	120,55	120,575	120,55	120,56	120,55
Fol.	172,63	172,60	172,58	172,60	172,55	172,64	172,59	172,60	172,64	172,65
Fr. B.	12,48	12,485	12,486	12,485	12,4775	12,48	12,484	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,71	126,73	126,74	126,73	126,65	126,69	126,73	126,70	126,71	126,70
Lst.	1739,27	1739,35	1739,325	1739,45	1739,25	1738,97	1739,50	1739,15	1739,10	1739,30
Dm. occ.	155,13	155,11	155,11	155,12	155,09	155,10	155,09	155,10	155,12	155,10
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,06	24,07	24,045	24,06	24,06275	24,05	24,06	24,06
Escudo Port.	21,68	21,68	21,72	21,70	21,60	21,68	21,67	21,68	21,69	21,69

Media dei titoli dell'8 ottobre 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,025
Redimibile 3,50 % 1934	95,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,98
1 Dollaro canadese	576,80
1 Franco svizzero	143,517
1 Corona danese	89,706
1 Corona norvegese	86,855
1 Corona svedese	120,585
1 Fiorino olandese	172,595
1 Franco belga	12,484
1 Franco nuovo (N.F.)	126,73
1 Lira sterlina	1739,475
1 Marco germanico	155,105
1 Scellino austriaco	24,066
1 Escudo port.	21,685

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di volontario nella carriera commerciale

Le prove scritte per il concorso a quattro posti di volontario nella carriera commerciale, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1962, avranno luogo in Roma presso la sede del Ministero degli affari esteri (« Farnesina »), lato sinistro, ingresso dalla via Costantino Nigra, nelle sale di lettura della biblioteca al piano terreno, stanze T 267 e T 271, nei giorni di giovedì 25, venerdì 26, sabato 27, lunedì 29 e martedì 30 ottobre 1962.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nei locali suddetti alle ore 8, muniti dei prescritti documenti di riconoscimento.

(5817)

CORTE DEI CONTI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto in data 23 luglio 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962 è costituita come segue:

Presidente:

Panizzi dott. Guido, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Costa Albesi dott. Renato, sostituto procuratore generale della Corte dei conti;

Fulli dott. Sergio, referendario della Corte dei conti;

Segretario:

Guarriello Tommaso, revisore della Corte dei conti.

Nel caso di assenza o di impedimento, i membri ed il segretario della Commissione saranno sostituiti come segue:

Membri:

Surace dott. Giovanni, sostituto procuratore generale della Corte dei conti;

Riccio dott. Amleto, referendario della Corte dei conti.

Segretario:

Doro dott. Franco, revisore della Corte dei conti.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1962

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1962
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 283

(5815)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a ventisei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a ventisei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato ad personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli a ventisei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962 è costituita come segue:

Presidente:

Scuncio rag. Vittorio, direttore di revisione di prima classe della Corte dei conti.

Membri:

Pierangeli dott. Renato, direttore di segreteria di seconda classe della Corte dei conti;

Marcoccio rag. Italo, direttore di segreteria di seconda classe della Corte dei conti;

Pilastrini Giuseppe, direttore di segreteria di seconda classe della Corte dei conti;

Ceci rag. Aldo, direttore di segreteria di seconda classe della Corte dei conti.

Segretario:

Lauria rag. Vincenzo, revisore della Corte dei conti.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1962

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1962
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 284

(5816)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a venti posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Viste le disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dello Stato;

Vista la deliberazione in data 19 aprile 1962 del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, concernente l'indizione di un concorso per esami a venti posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera di concetto dell'Amministrazione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a venti posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso suddetto gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, debbono essere forniti del diploma di « Perito agrario ».

Gli aspiranti debbono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età: non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore a 25 anni compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai termini dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 febbraio 1928, dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

5) il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previsti dalla legge stessa.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal detto limite per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi lo schema allegato sotto la lettera *B*) dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni sessanta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 300, del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1937, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 300 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 300 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) ed *E*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 7.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 300, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nello ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio o di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione dei limiti di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 — terzo comma — della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione

ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 9.

Prove di esame e formazione della graduatoria di merito

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una orale e verteranno sulle materie indicate nel programma allegato al presente decreto sotto la lettera *A*.

Per essere ammessi a sostenere dette prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 300 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 11.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 211 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10 — terzo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

I vincitori del concorso che avendo conseguito la nomina all'impiego, non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Commissione d'esame - diario delle prove

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1962
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 295. — FERRUCCI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DELL'ESAME

Titolo studio: diploma di perito agrario

PROVE SCRITTE

Parte prima

Algebra - Calcolo letterale - prodotti notevoli - regola di Ruffini - scomposizione di un polinomio in fattori - equazioni di primo grado ad una incognita - sistemi di due equazioni di primo grado a due incognite - equazioni di secondo grado ad una incognita.

Geometria - Parallelismo e perpendicolarismo di rette nel piano - angoli - triangoli - quadrilateri - figure poligonali piane - poligoni regolari - cerchio - uguaglianza e similitudine delle figure piane - Misure delle aree. Enti geometrici nello spazio - solidi geometrici - misure delle aree e dei volumi dei solidi geometrici.

Fisica - Nozione statica di forze - equilibrio - momenti delle forze - coppie - composizione e scomposizione di forze concorrenti nello spazio ed applicazione ad un sistema rigido - composizione delle coppie - equilibri di corpi vincolati - centro di gravità.

Cinematica del punto - moto rettilineo uniforme - moto rettilineo uniformemente vario - moto di caduta dei gravi nel vuoto - moto circolare uniforme - inerzia - massa - lavoro ed energia - potenza - unità di lavoro e di potenza.

Proprietà principali dei solidi, liquidi e gas - temperatura - termometri - dilatazione termica - quantità di calore - calore specifico - cambiamenti di stato - primo principio della termodinamica.

Principali fenomeni magnetici - campo magnetico - bussola.

Principali fenomeni di elettrostatica - corrente elettrica - legge di Ohm e legge di Joule - campo magnetico prodotto da una corrente.

Nozioni generali sulla induzione elettromagnetica - nozioni principali sulle correnti alternate con particolare riguardo ai sistemi trifasi.

Elementi di topografia:

a) *Trigonometria* - Definizione, andamento e grafici delle funzioni circolari; funzioni circolari di archi notevoli. Relazioni tra le funzioni circolari. Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi. Identità ed equazioni trigonometriche - uso delle tavole logaritmico-trigonometriche.

Relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo; risoluzione di un triangolo rettangolo ed applicazioni numeriche.

Relazione fra gli elementi di un triangolo qualunque; formule più utili per la risoluzione dei triangoli (teorema dei seni, teorema di Carnot; formule di Neper).

Risoluzione di un triangolo qualunque ed applicazioni numeriche.

b) *Topografia* - Errori di misura: materiali, sistematici, accidentali - strumenti semplici e composti (descrizione, requisiti, verifiche, rettifiche): filo a piombo, paline, scopi, picchetti, livella a bolla d'aria, nonio, microscopio. Misura diretta delle distanze (catena, nastri, triplometri). Cannocchiale topografico - allineamenti - squadro semplice - diottria - squadro a prismi - strumenti per misura d'angoli: squadro graduato, bussola topografica, teodolite a cannocchiale capovolgibile o no - regole diverse per la misura degli angoli orizzontali: regola di Bessel, ripetizione, reiterazione. Determinazione dei punti a mezzo di triangoli: per coordinate ortogonali; per irradiamento; per intersezione diretta, mista o laterale e inversa; per camminamento - riduzione in scala - determinazione delle aree da misure dirette sul terreno con squadro semplice e longimetri e delle mappe (mezzi geometrici e meccanici di misura) - partizione delle aree - rettifica di confini.

c) *Altimetria* - Scopo dell'altimetria. Strumenti (livelli ad acqua, da muratore, a cannocchiale su una linea e su un piano, clisimetri): descrizione, requisiti, verifiche, rettifiche. Livellazione geometrica semplice e composta. Livellazione longitudinale e raggiante - registri di livellazione. Profili longitudinali e sezioni trasversali. Piani quotati. Piani e curve orizzontali.

d) *Tacheometria* - Coordinate ortogonali relative di un punto. Deduzioni dalle letture al tacheometro. Coordinate assolute, poligonali, collegamento, chiusura. Metodo grafico di compensazione. Calcolo delle coordinate. Descrizione e uso del tacheometro.

e) *Disegno topografico* - Segni convenzionali. Disegno a tratteggio: colture diverse, strade, canali, fiumi, laghi, monti, fabbricati. Copia e riduzione di mappe. Riproduzione di disegni planimetrici. Tracciamento di linee di progetto per strade piantagioni, canali di scolo e di irrigazione, fognature, ecc. Uso del delucidatore, pantografi, planimetri. Riproduzione di rilievi altimetrici. Curve di livello, profili, sezioni.

Chimica generale, inorganica e organica:

Miscugli - composti - elementi - sostanze inorganiche ed organiche - costituzione della materia: molecole ed atomi - peso atomico e molecolare - simboli e formule - valenza - reazioni ed equazioni chimiche - legge della conservazione della massa - cenni di stechiometria - aria - composizione in peso ed in volume - ossidi ed anidridi - acqua - composizione dell'acqua in peso - elettrolisi - legge dei volumi - principio di Avogadro - legge delle proporzioni definite - legge delle proporzioni multiple.

Idrogeno - ossigeno: combustione, fiamma, ozono - cloro e acido cloridrico; ipocloriti e clorati - fluoro e acido fluoridrico - bromoiodio solfo - acido solfidrico - anidride solforosa e solforica (cenni) - acido solforico - azoto - ammoniaca - sali di ammonio - composti ossigenati dell'azoto (cenni) - acido nitrico - nitrati - fosforo - acido fosforico - fosfati - superfosfati - arsenico - antimonio - carbonio - ossido di carbonio - anidride carbonica - carbonati - silicio - anidride silicica - acido silicico - silicati - colloidi.

Nozioni sui principali metalli: loro stato naturale - preparazioni e composti più importanti - leghe metalliche.

Nozioni generali sui principali composti del carbonio. Formule di struttura - composti aciclici e ciclici con particolare riferimento alla chimica vegetale.

Chimica agraria - Terreno: origine e formazione; costituenti fondamentali: sabbia, argilla, calcare - caratteri fisici e chimici dei vari tipi di terreni - sostanza organica: sua decomposizione, per eremacausi e per umificazione - contenuto di sostanza organica nei vari terreni e suoi effetti benefici e dannosi - ciclo del carbonio in natura - acqua: di idratazione, igroscopica, di capillarità, libera - movimento dell'acqua nel terreno - composizione della soluzione circolante - optimum del contenuto di acqua per lo sviluppo delle piante.

Elementi nutritivi del terreno.

Proprietà fisiche del terreno e relazioni con i costituenti fondamentali - proprietà colloidali del terreno: dispersione e flocculazione - potere assorbente, suo meccanismo e sua importanza pratica.

Reazione del terreno - terreni acidi e terreni alcalini; loro correzione.

Processi microbiologici del terreno - ammonizzazione, nitrificazione, fissazione dell'azoto atmosferico mediante gli azoto-bacteri; denitrificazione - ciclo dell'azoto in natura.

Analisi del terreno: meccanica, fisico-chimica e chimica - interpretazione dei risultati analitici.

Parte seconda

Scienze naturali - Gli esseri viventi e loro suddivisione - cellule e tessuti - organo - apparato - sistema - organismo - rapporto degli animali tra loro, colle piante e col mondo fisico che li circonda.

Morfologia e anatomia delle piante: cellula vegetale, caratteristiche, struttura, attività vitale, tipi di cellule, moltiplicazione delle cellule - tessuti vegetali: principali tipi di tessuti e loro classificazione con riferimento alla struttura del fusto, della radice e della foglia - quadro sintetico della classificazione del regno vegetale - tallofite e cormofite - organizzazione generale di una pianta superiore - funzioni della vita delle piante ed organi destinati a compierle.

Radice - fusto e foglia; loro forma normale; modificazioni e struttura - disposizione della foglia sul fusto - fiore e sue parti - principali tipi d'infiorescenza - impollinazione diretta ed incrociata - fecondazione - frutto - principali tipi di frutto - seme - disseminazione e germinazione - moltiplicazione vegetativa - cenni sulla forma e sulle funzioni delle tallofite, con particolare riguardo ai bacteri.

Rapporto delle piante fra loro, cogli animali e col mondo fisico che le circonda.

Le varie funzioni della vita delle piante - nutrizione cenni sui costituenti della sostanza vegetale e sulle sostanze alimentari della pianta - assorbimento radicale, trasporto e circolazione dell'acqua e delle sostanze assorbite; traspirazione, guttazione - fotosintesi - organicazione dell'azoto - materiali di riserva - migrazione delle sostanze elaborate - nutrizione delle piante eterotrofe - parassitismo e saprofitismo - simbiosi - respirazione - secrezione ed escrezione - accrescimento- cause esterne ed interne dell'accrescimento - durata della vita - riproduzione - principali modi di riproduzione nelle crittogame - riproduzione nelle fanerogame - impollinazione diretta ed incrociata - granello pollinico - ovulo - fecondazione - ibridazione - seme e frutto; loro struttura - disseminazione - germinazione - elementi di genetica; l'ereditarietà, la variabilità, le modificazioni, le combinazioni, la mutazione - ibridazioni ed ibridi, leggi di Mendel.

Concetto d'individuo e di specie - classificazione - nomenclatura binomia.

Crittogame: generalità e classificazione - tallofite: mixomiceti, batteri, alghe, funghi - I più importanti funghi mangerecci e velenosi - Licheni - Briofite - Pteridofite.

Patologia vegetale - Definizione e limiti della patologia vegetale; sua importanza per l'agricoltura - concetto di malattia - rapporti tra la pianta e l'ambiente - classificazione delle malattie - predisposizione, recettività, resistenza, immunità - piante autotrofe e piante eterotrofe; saprofitismo, simbiosi mutualistica e simbiosi antagonistica o parassatismo - diffusione delle malattie parassitarie - condizioni d'ambiente favorevoli e condizioni sfavorevoli allo sviluppo dei parassiti - i nemici naturali dei parassiti - mezzi di lotta preventivi e curativi contro le malattie parassitarie.

Malattie, alterazioni e danni prodotti da cause inorganiche; ferite - processi di cicatrizzazione - sfavorevoli influenze degli agenti meteorici (vento, grandine, fulmine) e delle temperature eccessive - lesioni relative più caratteristiche - polveri, liquidi e gas tossici o causticanti - nozioni sulle principali malattie prodotte da virus filtranti e da parassiti vegetali - nemici animali delle piante; struttura e biologia degli insetti - nozioni sui caratteri esterni, ciclo biologico dei principali insetti, acari, vermi, molluschi e mammiferi che attaccano le piante coltivate - danni e rimedi.

Agricoltura - Definizioni e parti dell'agricoltura - l'agricoltura in relazione ai fattori naturali della produzione agraria - il clima ed i suoi elementi - influenza della temperatura, della umidità, delle precipitazioni e delle altre meteore sulla vita delle piante - cenno sulle condizioni climatiche delle varie regioni d'Italia - regioni agrarie e coltivazioni tipiche.

Il terreno agrario - origine, stratificazione, giacitura ed esposizione del terreno agrario - classificazione dei terreni.

Messa in coltura del terreno agrario - terreni incolti e rimozione delle cause della incoltura; ostacoli che si oppongono alla coltivazione.

Difetti dei terreni coperti temporaneamente e permanentemente dall'acqua - risanamento dei terreni umidi - sistemazione degli scoli nei terreni pianeggianti.

Sistemazione dei terreni a superficie inclinata - aumento dello spessore del terreno - operazioni intese ad accrescere e mantenere la fertilità del terreno.

Irrigazione - acque irrigatorie; loro origine, qualità, quantità, difetti e possibile correzione - mezzi di presa e di conduzione dell'acqua - sistemi di irrigazione.

Lavorazione del terreno e suoi scopi - forze motrici animate ed inanimate.

Strumenti a mano ed a trazione - pratica della lavorazione con i diversi strumenti - lavori periodici e lavori annuali - lavori complementari - epoca della esecuzione dei lavori.

Ammendamenti e correttivi del terreno - correzione e coltivazione dei terreni acidi, salsi ed alcalini.

La concimazione ed i concimi - classificazione dei concimi.

Moltiplicazione delle piante per via dei semi - caratteri delle buone sementi ed in particolar modo della purezza e della germinabilità - scelta dei semi - semina in semenzai ed a dimora - pratica della semina.

Moltiplicazione delle piante per via vegetativa - rizomi, tuberi, bulbi, gemme isolate, talee, propaggini diverse.

Vivai, piantonai, nestaiole - trapianti; innesto e sue varie forme.

Principali coltivazioni erbacee da pieno campo: esigenze di ambiente, tecnica colturale, avversità.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti:

Elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Elementi di contabilità generale dello Stato;

Nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 1° agosto 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da L. 200

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale - Piazza Mastai n. 11. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . (1) . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a venti posti di perito aggiunto di 2ª classe - branca «Coltivazioni tabacchi» - nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di perito agrario conseguito presso . . . . in data . . . . per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (4) . . . . . . (5) . . . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . li 1962

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

V.: per l'autenticità della firma del sig. . . . .
(6) . . . .

Per fruire dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo delle ex colonie italiane; dai territori sui cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi

di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile, ovvero di essere in servizio militare presso .

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5161)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esame speciale a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, riservato al personale appartenente da almeno tre anni ai ruoli, anche ad esaurimento, delle carriere esecutive del Ministero della sanità, ovvero ai corrispondenti ruoli aggiunti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 16 dicembre 1961, n. 1307, contenente norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sopracitato;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato - Sezione 1ª - in data 22 maggio 1962;

Ritenuto opportuno, in relazione alle esigenze dei servizi, limitare a quindici i posti da mettere a concorso, ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 1307 sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esame speciale a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, riservato al personale appartenente, da almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, ai ruoli, anche ad esaurimento delle carriere esecutive del Ministero della sanità, ovvero ai corrispondenti ruoli aggiunti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

a) appartengano da almeno tre anni ai ruoli, anche ad esaurimento, delle carriere esecutive del Ministero della sanità, ovvero ai corrispondenti ruoli aggiunti;

b) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età; si prescinde altresì dal possesso dei requisiti di cui all'art. 173 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1307 (7 gennaio 1962); quello di cui alla lettera b) alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità del modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Ufficio concorsi - nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

L'aspirante dovrà dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso, oltre al nome e cognome ed alla data e luogo di nascita:

a) che alla data del 7 gennaio 1962, in cui è entrata in vigore la legge 16 dicembre 1961, n. 1307, apparteneva da almeno tre anni ad uno dei ruoli, anche ad esaurimento, delle carriere esecutive del Ministero della sanità ovvero ad uno dei corrispondenti ruoli aggiunti;

b) di possedere l'idoneità fisica all'impiego;

c) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito privato del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta, mancata, oppure tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma del candidato, in calce alla domanda, deve essere autenticata dal capo dell'ufficio, presso il quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda nonchè dei documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice del concorso, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame.

Il concorso comprende una prova pratica ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto e che di esso fa parte integrante.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686. Per la prova pratica, in particolare, si osserveranno gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sopra richiamato.

Tanto la prova pratica, quanto il colloquio, avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento della prova pratica e del colloquio nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno la votazione di sei decimi nella prova pratica. Il colloquio non si intende superato se non sia stata raggiunta, almeno, la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova pratica e quello ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Ufficio concorsi - nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni per dimostrare il possesso dei titoli di cui intendono valersi.

A parità di merito si osserveranno le preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, all'Ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di giorni trenta, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal Ministero della sanità;

2) certificato medico, in bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui sopra dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità ovvero da altre amministrazione, ovvero giacenti agli atti matricolari.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati idonei, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati segretari tecnici di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1962

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1962
Registro n. 5, foglio n. 265

PROGRAMMA DI ESAME

Prova pratica

Compilazione di un prospetto ed elaborazione di dati di statistica demografico-sanitaria, rappresentazione grafica degli stessi.

Colloquio

a) nozioni di epidemiologia e profilassi delle più importanti malattie infettive e parassitarie;

concetto di malattia sociale;

nozioni sulla protezione medico-sociale delle più importanti malattie sociali: tbc., tumori, cardiovasculopatie e, malattia reumatica;

nozioni generali sui disinfettanti e disinfestanti e sui più comuni metodi di impiego di essi;

concetto di aria normale e di aria viziata; termometri, igrometri, polimetri, psicrometri;

concetto di genuinità e salubrità degli alimenti;

requisiti dell'acqua potabile;

b) nozioni di epizoologia e profilassi delle più importanti malattie diffusive degli animali, con particolare riferimento alle principali malattie trasmissibili dagli animali all'uomo;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sull'organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità;

d) assistenza medico-legale ed assistenza in regime mutualistico.

Schema della domanda

Al Ministero della sanità - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . . (prov. di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esame speciale a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova, riservato agli appartenenti da almeno tre anni ai ruoli, anche ad esaurimento, delle carriere esecutive del Ministero della sanità, od ai corrispondenti ruoli aggiunti.

Il sottoscritto dichiara:

a) che alla data del 7 gennaio 1962, in cui è entrata in vigore, la legge 16 dicembre 1961, n. 1307, apparteneva da almeno tre anni al ruolo della carriera esecutiva del Ministero della sanità . . . . (ovvero al ruolo aggiunto . . . .) e precisamente dal . . . . . .;

b) di possedere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego a cui aspira;

c) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Data e firma

. . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . con l'impegno di comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità del destinatario.

(5466)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a ventiquattro posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1961, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1962, registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 359;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a ventiquattro posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:

Presidente:

Ten. gen. G.A.r.i. s.p.e. Memma Nerio.

Membri:

Col. G.A.r.i. s.p.e. Landi Alessandro, per la matematica-fisica, meteorologia;

Ten. col. G.A.r.i. s.p.e. Angelini Ostilio, per l'elettrotecnica e radiotecnica;

Ten. col. G.A.r.i. s.p.e. Radius Carlo, per l'armamento;

Magg. G.A.r.i. s.p.e. Di Miceli Antonino, per le costruzioni aeronautiche;

Magg. G.A.r.i. s.p.e. Capasso Carlo, per la chimica e servizio chimico, storia e geografia;

Magg. A.A.r.s. s.p.e. Mancini Michele, per la cultura militare aeronautica;

Cap. G.A.r.i. s.p.e. Occorsio Roberto, per le costruzioni edilizie.

Membro supplente:

Magg. G.A.r.i. s.p.e. Macioce Ernesto.

Membri aggiunti:

Magg. gen. G.A.r.i. s.p. a disp. Ceccarini Virgilio, per gli esami di lingua francese;

Ten. col. C.C.r.c. s.p.e. Vezù Carlo, per gli esami di lingua tedesca;

cap. C.C.r.a. s.p.e. Carducci Armando, per gli esami di lingua spagnola;

Cap. G.A.r.a.t. compl. Bartolotta Giuseppe, per gli esami di lingua inglese.

Segretario senza voto:

Magg. C.C.r.c. s.p.e. Guarracino Pietro.

A ciascuno dei componenti della suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1962
Registro n. 40 Difesa-Aeronautica, foglio n. 200

(5767)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a quarantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1961, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a quarantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1962, registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 360;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a quarantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri:

Presidente:

Gen. isp. G.A.r.i. s.p.e. Alippi Carlo.

Membri:

Magg. gen. G.A.r.i. s.p.e. Ilari Arturo, per la chimica qualitativa;

Magg. gen. G.A.r.i. s.p.e. Schepisi Giuseppe, per la meccanica razionale;

Col. G.A.r.i. s.p.e. Montuschi Emilio, per l'elettrotecnica e lingua inglese;

Col. G.A.r.i. s.p.e. Baldi Tito, per gli impianti e macchine elettriche;

Col. G.A.r.i. s.p.e. Fea Giorgio, per la matematica e fisica;

Col. G.A.r.i. s.p.e. Cammarota Enrico, per la meccanica applicata alle costruzioni;

Ten. col. G.A.r.i. s.p.e. Montalto Martino, per la meccanica;

Ten. col. G.A.r.i. s.p.e. Marangoni Carlo, per la chimica quantitativa;

Ten. col. G.A.r.i. s.p.e. Pampanelli Gaetano, per la chimica generale e lingua tedesca;

Ten. col. G.A.r.i. s.p.e. Tracuzzi Giuseppe, per le costruzioni civili;

Magg. G.A.r.i. s.p.e. Villa Vittorio, per la meccanica applicata alle macchine;

Cap. G.A.r.i. s.p.e. Mirabelli Alberto, per le macchine termiche e idrauliche;

Ten. A.A.r.s. compl. Artelli Gianfranco, per le lingue francese e spagnola.

Membro supplente:

Cap. G.A.r.i. s.p.e. Orsi Gennaro.

Segretario:

Cap. A.A.r.s. s.p.e. Ferrigno Vincenzo.

A ciascuno dei componenti della suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1962
Registro n. 40 Difesa-Aeronautica, foglio n. 201

(5768)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto dell'11 aprile 1962, n. 1392/Med., con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Sondrio;

Considerato che la Commissione esaminatrice, nominata con decreto del 27 giugno 1962, n. 2207/Med., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 19 luglio 1962, ha ultimati i lavori di espletamento del concorso;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Zecca Giuseppe	punti	47,019	su 100
2. Binda Tullio Maria	»	46,735	»
3. Rampazzo Valeriano	»	45,893	»
4. Sequi Carlo	»	45,332	»
5. Dorsa Giorgio	»	42,876	»
6. Visini Luigi	»	41,524	»
7. Manfredi Giuseppe	»	38,182	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 25 settembre 1962

Il medico provinciale: PANE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Dubino e Lanzada;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per il posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Zecca Giuseppe: Dubino, condotta comunale;
2) Binda Tullio Maria: Lanzada, condotta comunale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 25 settembre 1962

Il medico provinciale: PANE

(5667)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6565 del 1° luglio 1961, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esame, al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Carate Brianza, vacante alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto del 12 ottobre 1961, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Esaminati i verbali e le graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita, per l'eventuale osservanza, fra l'altro, delle preferenze stabilite dalla legge;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Paoli dott. Paolo Andrea . . . . punti 130 —
2. Pitimada dott. Domenico . . . . » 116,91

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Milano, addì 17 settembre 1962

Il medico provinciale: VEZZOSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto e richiamato il proprio decreto n. 4675 dell'8 settembre 1962, con il quale viene approvato la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Carate Brianza, vacante alla data del 30 novembre 1960;

Ritenuto l'opportunità di procedere alla nomina del vincitore del concorso;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Paolo Andrea Paoli è dichiarato vincitore del concorso sopra descritto e nominato ufficiale sanitario in prova del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Carate Brianza.

Il predetto dovrà assumere servizio entro il 25 ottobre 1962.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Carate Brianza.

Milano, addì 17 settembre 1962

Il medico provinciale: VEZZOSO

(5802)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.